



**Commissione Tributaria Provinciale
di Trieste**

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”, con il quale, in considerazione della necessità di garantire le misure volte a contenere la diffusione dei contagi da COVID -19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

VISTO il D. L. 30 dicembre 2021 n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 309 del 30.12.2021 ed in particolare l’art.16, comma 3, ai sensi del quale “*Il termine di cui all’articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.*”

CONSIDERATO che perdurano le situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario indicate nell’art 27 della legge n.176 del 18 dicembre 2020 e considerata la necessità di contenere gli effetti negativi che potrebbero derivare dallo svolgimento dell’attività giudiziaria secondo i riti ordinari;

RICHIAMATI i propri decreti di data 05 novembre 2020 e 19 novembre 2020;

DISPONE

Fino al 31 marzo 2022 è autorizzato lo svolgimento, anche parzialmente da remoto delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio.

Le controversie fissate in udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata passano in decisione sulla base degli atti ex art. 27, c.2 DL 137/2020 salvo che le parti non insistano per la discussione che potrà avvenire mediante trattazione scritta secondo i termini fissati nel c.2 citato art. 27. Le parti possono altresì chiedere che la pubblica udienza e la camera di consiglio partecipata avvenga con collegamento da remoto.

L'istanza per la trattazione del ricorso a distanza deve essere depositata agli atti non oltre sei giorni liberi dalla data dell'udienza al fine di rispettare i termini di cui all'art 27, c.1 DL137/2020.

Si precisa che le richieste di rinvio al periodo post emergenziale per la trattazione in presenza della controversia potranno essere accolte solo allorquando esistano gravi e giustificati motivi e nei casi in cui i riti dell'emergenza risultino essere non idonei alla trattazione.

L'accesso alle parti ed ai loro rappresentanti non è consentito, stante la impossibilità di tenere udienza in presenza;

L'accesso al personale ed ai magistrati, per lo svolgimento dei compiti di istituto, sarà consentito solo previa verifica della temperatura corporea, della validità del green pass, della igienizzazione e dell'uso della mascherina di protezione FFP2;

Si comunichi a tutti i Presidenti e Vice Presidenti di Sezione ed ai giudici in servizio presso la CTP di Trieste, al Direttore della CTP, ed ai segretari di sezione.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Direzione della Giustizia Tributaria, agli uffici finanziari, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste.

Trieste, 05 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
dott. Dario Grönmann

